

sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”;

richiamato il decreto depositato in data 25/11/2024 con cui il giudice delegato dott.ssa Rosa Napolitano, *“rilevato che il dato letterale della predetta norma facoltizza la presentazione di un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento da parte dei membri della stessa famiglia quando le ragioni di indebitamento abbiano un'origine comune disponendo espressamente che nel caso in cui uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283 può essere proposta domanda familiare unitaria di apertura della liquidazione controllata (non facoltizzando, quindi, la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata e della differente domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente); richiamata, sul punto, la giurisprudenza di merito che ha posto in rilievo come “la procedura familiare ex art. 66 CCII è invocabile solo quando i familiari propongono una medesima procedura di sovraindebitamento, non potendo tale disciplina trovare applicazione quando alcuni membri del nucleo familiare propongono una delle procedure di sovraindebitamento ed altri membri richiedono la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII” (Tribunale Bari, 08 Ottobre 2023); ritenuta l'opportunità di sollecitare il contraddittorio con le istanti in ordine al rilevato profilo di incompatibilità tra l'invocata procedura familiare ex art. 66 CCII e la richiesta di apertura di due differenti procedure (liquidazione controllata per ██████████ ed esdebitazione dell'incapiente pe ██████████)”* ha convocato le istanti per l'udienza del 14/01/2025 ore 10:00 facoltizzando le stesse al deposito di memorie autorizzate in ordine ai rilevati profili di incompatibilità fino a 2 giorni prima dell'udienza;

lette le memorie autorizzate con cui le istanti hanno confermato la propria volontà di attivare una procedura unitaria familiare, con richiesta di apertura di liquidazione controllata per entrambe e con rinuncia, da parte di ██████████, alla domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

letta la relazione depositata dal gestore della crisi dott. ██████████

rilevato che le istanti sono rispettivamente madre e figlia conviventi e, quali membri della stessa famiglia, legittimate alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I CCII, avendo peraltro il relativo stato di sovraindebitamento una origine comune (come dimostrato dalla circostanza che le stesse sono obbligate in solido per le garanzie prestate per le obbligazioni della ██████████ per € 924.642,43);

Giudice Delegato la dott.ssa **Rosa Napolitano**;

NOMINA

liquidatore il [REDACTED]

ORDINA

alle ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia da determinarsi a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b);
- 2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 4) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 5) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. ■■■ del ■■■■■ (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di

tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle istanti ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 17.02.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca